



AUDIZIONE LEGGE CONCORRENZA / 5.9.2023

Intervento di Antonio Longo, presidente del Movimento difesa del cittadino

La legge annuale sulla concorrenza ha lo scopo di rimuovere le barriere normative alla concorrenza, promuovere l'apertura dei mercati ai piccoli imprenditori e tutelare i consumatori. In pratica, si analizzano i settori economici cercando di capire se ci sono degli ostacoli che vincolino la libera iniziativa imprenditoriale.

Dall'esame che abbiamo fatto del testo in discussione, rileviamo che questi obiettivi sono realizzati solo in parte e in un caso addirittura vengono frapposti ostacoli nuovi alla tutela piena dei consumatori.

Iniziamo proprio con il rilievo più importante che riguarda **l'articolo 8**, in cui si sancisce la potestà del giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori emessi dall'AGCM (Antitrust), di sindacare le valutazioni tecniche extragiuridiche da questa compiute, anche qualora esse risultino opinabili e quindi insuscettibili di dare un risultato univoco.

Questa modifica, se pure può rappresentare come una garanzia maggiore per gli operatori economici, di fatto rappresenta un rischio di indebolimento dei poteri dell'AGCM e di danno conseguente per la tutela del libero mercato e dei consumatori. L'attuale formulazione dell'art.7 c.1 del DL 19 gennaio 2017 n. 3 sembra sufficiente garantista anche nei confronti degli operatori economici, laddove si parla di "oggettivo margine di opinabilità". Se si cancella questo inciso, tutte le decisioni dell'Antitrust potranno essere cancellate dal giudice amministrativo.

Positivo invece è il giudizio **sull'articolo 10**, che individua nell'AGCM l'Autorità designata per l'attuazione del Regolamento UE 1925/2022 del 14 settembre 2022 noto come Digital Market Act, relativo ai servizi digitali e che costituisce una svolta importante per una migliore competitività europea e nazionale nel mercato digitale.

Infine, si suggerisce di integrare i contenuti **dell'art. 2** riguardante l'informazione sui nuovi contatori diligenti dell'energia, che non può essere lasciata soltanto alle imprese ma deve prevedere il coinvolgimento delle associazioni consumatori riconosciute dal Ministero dell'Imprese nel Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti. Questo anche per evitare attese infondate dei consumatori che più volte negli ultimi anni sono stati erroneamente informati sull'eliminazione dei famigerati "conguagli periodici", a volte per migliaia di euro. Ogni volta che si sono cambiati i contatori più o meno intelligenti si è assicurato che tali conguagli sarebbero scomparsi, cosa che non è avvenuta anche per il disallineamento tra distributore e fornitore in assenza dell'autolettura, che non viene effettuata da milioni di utenti, anche per le obiettive difficoltà di lettura dei dati e per una sorta di divide digitale che persiste in ampie fasce di popolazione anziana.

GRAZIE

Ente del Terzo settore ai sensi del D.lgs 117/17 "Codice del Terzo Settore"
Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 del D.lgs
206/2005 "Codice del Consumo"

Via Casilina n. 3/T- 00182 Roma Tel.: 06.4881891 – Fax: 06.42013163 – e-mail: info@mdc.it

Seguici su:   